ALLEGATO ALLA DETERMINA
N.98 DEL 07.04.2025
Il Resp. Dell'Area
Il Segretario Comunale
Avv. Massimiliano Alesio
(Sottoscrizione resa digitalmente)

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI DOVERA. **PROVINCIA DI CREMONA**

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI DOVERA (CIG N.XXXXXXXXXXXXXX).

(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all'atto della firma del contratto tra le parti)

L'anno duemila venti… (202…), il giorno … (xx) del MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di …., in …….. n. ….., **avanti a me ……., Segretario Generale,** a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1) ……, nato a ……. il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a …… presso la Sede Municipale, in qualità di ……del Comune di ……..., di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. …….. e P.I. ……..), con sede in ….. Piazza/Via …… n. ……., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente

2) ……, nato a …….. il XX/XX/XXXX, residente a ……(……..) in Via ……., n. ……., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società ……,** di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Concessionario", **con sede in …… (……) Via/Piazza ……., n. …..,** (C.F …….. e P.I ……), e di agire in rappresentanza della stessa, ……,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n…. del …/.../202.. si esprimeva la volontà di indire una gara d'appalto per l'affidamento o in concessione del Servizio di gestione dell'Asilo Nido del Comune;

- con Determinazione - n. 202./…… del XX/XX/202….., si disponeva di procedere all'affidamento del Servizio per una durata di 10 anni, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla ***centrale di committenza del comune di Vigevano in forma aggregata tra enti*** di procedere all'espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d'Appalto;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. ….. (*in lettere*) società e precisamente:

- …….

- ……

- …….

- che con verbale delle operazioni di gara n. …. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di …../100 punti riportato dalla Soc. …….. con sede legale a (……) ……. (…..) in ……., …… - C.F. e P. IVA n……., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 2024/……., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune alla Società Soc. ……...;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che l'Concessionario attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, il Comune, con riferimento all'art. ….. del disciplinare di gara, ha richiesto all'Concessionario di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione completa dell'Asilo Nido del Comune di Dovera periodo 01/09/2025 - 31/07/2030

Servizio PREVALENTE e non subappaltabile - CPV: 80110000-8/P (principale) - Servizi di istruzione prescolastica

Servizi scorporabili non prevalenti - pulizie e disinfezione, manutenzioni ordinarie e straordinarie;

Il dettaglio completo del servizio atteso è meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto

Allegati al presente contratto, anche se non materialmente presenti, si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato Speciale
- Offerta Tecnica presentata
- Offerta economica presentata
- PEF presentato

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dal Concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Comune concede in concessione il servizio di cui al precedente articolo al Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato speciale completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. del _____, che, sottoscritti dal Concessionario per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il Concessionario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

Il Concessionario ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in

regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale del Concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE

Il valore della concessione è stimato in euro _____ per il periodo dell'appalto relativo agli anni educativi 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 - 2029/2030.

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di 5 anni con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.

Il periodo dell'appalto è relativo agli anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027 -2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica.

Il Concessionario non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.

Il Concessionario è tenuto a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari al Comune.

Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo per quanto possibile le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

1) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;

2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;

3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;

4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.

Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

ART. 10– PAGAMENTI

Il Concessionario provvederà a sue cure e spese a gestire il rapporto con l'utenza, è in caso al Concessionario la ricezione dei pagamenti da parte degli utenti, come meglio descritto nel Capitolato d'Appalto.

ART. 11– CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO

Resta vietato al Concessionario, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio di gestione dell'Asilo Nido.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune.

ART. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da una compagnia assicuratrice di primaria importanza, nella misura e nei modi previsti dal nei modi previsti dal Dlgs 36/2023, nella misura del 10% del Valore annuo medio previsto per la concessione.
La previsione in misura frazionata annua è motivata per consentire agevole accesso e partecipazione anche alla PMI. Il valore non sarà progressivamente svincolato con il progredire della concessione e tale previsione dovrà essere indicata in appendice, e con validità pluriennale, anche frazionata rinnovabile alla scadenza, e di oltre i 6 mesi dalla scadenza prevista della concessione, al fine di coprire eventuali inadempimenti che emergano al termine del rapporto contrattuale;
La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite del Concessionario in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa RCT/RCO, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata del servizio. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all'art. … del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copia della polizza al momento della stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se il Concessionario non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

ART. 14 – INTERRUZIONE

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.
In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, il Concessionario è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.
Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

ART. 15 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico del Concessionario. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 16 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Comune e il Concessionario si danno atto che l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

ART. 17 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

ART. 18 – PENALITA'

L'Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le penalità come previste dal Capitolato al punto …. previa contestazione orale e scritta, a mezzo pec, rivolta all'impresa la quale avrà la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

In caso di ripetute violazioni relativamente alle fattispecie di cui ai precedenti tre punti, il Comune si riserva la facoltà di procedere ai sensi del successivo art. 20 "Risoluzione del contratto".

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'O.E.A. di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali. Resta ferma la possibilità, in alternativa all'imputazione sulla fattura del mese successivo, dell'escussione della garanzia definitiva per importi corrispondenti alle penali applicate. In tal caso, l'O.E.A. avrà l'onere di reintegrare la suddetta garanzia tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'escussione.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Concessionario non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare sino all'intero importo la Cauzione Definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico del Concessionario della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.
A prescindere dall'applicazione delle penali indicate per il ritardo nella realizzazione dei servizi oggetto di

contratto, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nelle ipotesi di cui al punto 29. del Capitolato.

Art 20. - RECESSO

È sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni al Concessionario.

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, si impegna a:

a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
c) inoltre, dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 22 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in atto pubblico a rogito del segretario comunale.
Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Art 25. – **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di …….

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.
Sono richiamati, anche se non materialmente allegati, i documenti che descrivono il servizio, allegati al Disciplinare e presentati in sede di proposta tecnico-economica:

● Proposta tecnica e proposta economica, PEF , presentati dal Concessionario;
● Capitolato Speciale Per L'affidamento In Concessione Del Servizio di gestione dell'Asilo Nido;

Il Comune comunicherà al Concessionario ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.
Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. ……. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Concessionario

Per il Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA xxx

Per il Comune
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
